

RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO PRESTATO ALL'ESTERO DA SANITARI ITALIANI PRESSO ENTI PUBBLICI SANITARI O PRESSO ISTITUTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' SANITARIA NELL'INTERESSE PUBBLICO, AI FINI DELL'AMMISSIONE A CONCORSI PUBBLICI. (Legge n. 735 del 10/07/1960)

Per il visto di conferma da parte dell'Autorita' consolare, occorrono i seguenti documenti:

- 1) Certificato dell'Autorita' Sanitaria del Paese estero (Ministero o Autorità Pubblica equivalente abilitata alla certificazione) debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risulti:
 - a) Che l'Istituto o Ente alle cui dipendenze è stato prestato il servizio è un'istituzione fornita di una propria autonomia amministrativa, economica ed operativa, la cui attività è diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e non privatistici e, quindi, deve risultare espressamente scritto che si tratta o di un **"Ente pubblico"** o di una **"Istituzione di interesse pubblico"** ovvero di una **"Istituzione privata senza scopo di lucro"**;
 - b) Ai fini, poi, dell'equiparazione ai tipi di ospedali previsti dal nostro ordinamento, il certificato dovrà indicare se trattasi di struttura sanitaria universitaria. Tale attestazione, è bene precisare, non può essere rilasciata dall'Ente presso il quale è stato prestato il servizio ma dal Ministero della Salute maltese;
 - c) Nel caso di servizio prestato alle dirette dipendenze di Ministeri, Organi Regionali, Provinciali e Municipali o di altri Organi Pubblici è sufficiente la produzione dell'attestato di servizio, contenente anche gli elementi di cui al punto b).

- 2) Certificato dell'Ente o Istituto estero debitamente autenticato qualora prodotto in fotocopia, dal quale risultino:
 - a) *Data del certificato*: tale data dovrà essere posteriore alla cessazione dal servizio prestato. Qualora il termine del servizio sia successivo alla data del rilascio del certificato, occorrerà che nel certificato stesso sia chiaramente indicato che il sanitario risulta **al momento in servizio**. In quest'ultimo caso, la data del certificato sarà considerata quale termine del servizio.
Negli altri casi, deve essere specificato l'esatto periodo di inizio e di cessazione dal servizio (indicazione del giorno, del mese e dell'anno);
 - b) *Le Funzioni* in concreto svolte ed il *Reparto* presso cui l'interessato ha svolto la sua attività. Qualora il servizio sia stato svolto contemporaneamente presso più reparti, deve essere indicata la disciplina prevalentemente praticata. Inoltre, dovrà essere specificato, ove possibile, il livello gerarchico funzionale caratterizzante il rapporto di servizio dell'interessato, al fine di poter stabilire l'equipollenza alle qualifiche esistenti nel nostro ordinamento;
 - c) *Caratteristiche del servizio*: dovrà essere specificato se l'attività è stata svolta a tempo pieno e se è stata retribuita.

Il certificato di servizio deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente (ad esempio, dal Rettore per l'Università o dal Presidente o dal Direttore Amministrativo per l'Ospedale. Pertanto non saranno ritenuti validi i certificati rilasciati, ad esempio, dai Primari, Capi servizio, ecc.).

I certificati di cui ai numeri 1 e 2 devono essere *tradotti in lingua italiana* e ne va dichiarata la conformità di traduzione da parte di un traduttore giurato, ai sensi dell'art. 33 del DPR 28.12.2000, n. 445, con la successiva apposizione dell'Apostille, per la legalizzazione la firma del traduttore stesso.

Tutti i certificati di cui ai nn. 1 e 2 devono essere visti dalla competente autorità consolare italiana all'estero con la dicitura **"Visto per conferma" ai sensi dell'art. 2 della legge 10.07.1960, n. 735"**.

- 3) Per il riconoscimento del secondo livello dirigenziale, per quanto riguarda le categorie di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, gli interessati devono integrare la documentazione con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti il possesso del requisito dell'anzianità di servizio, di cui all'art. 5, punto b) del D.P.R. n. 484 del 10.12.1997.